

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 21 ottobre 2009, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei  
deputati:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (*Convention on Certain Conventional Weapons – CCW*), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell’uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (*Convention on Certain Conventional Weapons – CCW*), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, di seguito denominata «Convenzione CCW», relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 5 della Convenzione CCW.

## Art. 3.

*(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)*

1. All’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residui bellici esplosivi»;

2) alla lettera *a*), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»;

3) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»;

4) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»;

5) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;

6) alla lettera *f*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;

*b*) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

2. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

3. All'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 7 marzo 2001, n. 58, dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

4. Il titolo della legge 7 marzo 2001, n. 58, è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e

la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE